

## REGOLAMENTO EDILIZIO

L'anno milnovecentoquaranta (Anno XVIII) il giorno tredici del mese di Gennaio 1940 in Ariccia e nella Residenza Municipale.

Il sig. Cav. Edmondo Petrucci, Podestà del Comune suddetto, assistito dal Segretario Comunale infrascritto, ha assolto la seguente deliberazione:

### IL PODESTA'

ritenuta la necessità assoluta ed urgente di voler dotare questo Comune di un Regolamento Edilizio rispondente alle esigenze di questo centro.

Visto il T.U. della Legge Com.le e Prov.le

### DELIBERA

E' approvato il seguente Regolamento Comunale Edilizio che si compone di novata articoli.

### T I T O L O I°

#### Disposizioni generali

#### Art. I°

Le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano a tutte le opere riguardanti:

- a)-le costruzioni, riparazioni, alzamenti, adattamenti e demolizioni, muri di cinta, cancellate ed altre strutture prospicienti il suolo pubblico, o comunque esposte alla pubblica vista;
- b)-le modificazioni alle fronti dei fabbricati, i cambiamenti nelle aperture e chiusure delle porte e finestre, l'intonacatura, la stuccatura e tinteggiatura dei muri, e qualunque altra variazione all'esterno dei fabbricati prospicienti al suolo pubblico, o, comunque, esposti alla pubblica vista;
- c)-le insegne, le iscrizioni, le lapidi le vetrine, i bracci di sostegno per l'illuminazione, i cartelli o scritti commerciali e gli infissi di ogni genere che si vogliono apporre all'esterno dei fabbricati e in vista del pubblico;
- d)-le costruzioni di baracche e tettoie, sia in legno che in muratura, fronteggianti piazze o vie pubbliche, allo scopo di fabbrica o di restauro;
- e)-gli scavi, i rinterri e le modificazioni al suolo pubblico e privato con opere e costruzioni sotterranee allo scopo di fabbrica e di restauro.

Agli effetti del presente regolamento è considerato suolo pubblico, anche qualsiasi spazio privato soggetto a servitù di uso pubblico.

#### ART. 2

È vietato di eseguire i lavori e le opere di cui al precedente articolo, senza la preventiva autorizzazione del Podestà.

#### ART. 3

La domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere redatta in carta legale e controfirmata dal proprietario dell'immobile nel quale, e per il quale, i lavori debbono essere eseguiti.

La domanda deve contenere l'elezione di domicilio nel Comune, ed essere corredata dei disegni dell'opera, redatti in duplice esemplare, e

controfirmati dal richiedente e dal proprietario dell'immobile.

#### ART. 4

I disegni relativi ad opere di nuova costruzione, riattamento o trasformazione di fabbricati, debbono portare la firma di un professionista autorizzato a norma delle leggi e regolamenti professionali in vigore, e ciò anche ai sensi della legge 29 Luglio 1939, n. 1.213 per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

Tali disegni debbano constare:

- a)-di una pianta d'insieme in rapporto non minore di 1/500, della quale sia possibile rilevare l'orientamento, la disposizione e lo stato attuale delle aree sulle quali sorgerà la costruzione, o del fabbricato da modificare o dei fabbricati confinanti, con le indicazioni dei nomi dei proprietari, delle dimensioni delle vie o delle aree scoperte e delle altezze dei fabbricati dei muri di recinto riferite alla quota stradale e ai rispettivi piani di campagna nel centro del prospetto;
- b)-di tutti i prosetti del costruendo edificio;
- c)-delle piante al piano delle fondazioni, di ciascuno dei piani e della copertura; Nella pianta del pianterreno dovrà essere chiaramente indicato l'allineamento stradale in relazione agli oggetti e alle rientranze dei prospetti;
- d)-di almeno una sezione fatta sulla linea più importante ed in ispecie sulla linea dei cortili, la quale dimostri i particolari dell'interno dei medesimi;
- e)-di una piante della fognatura domestica.

I disegni di cui alle lettere b)c)d)e), saranno normalmente di un centesimo, eccezionalmente e secondo le opportunità dei rapporti diversi, ma compresi tra un duecentesimo ed un venticinquesimo del vero.

Nei disegni da redigersi in forma decorosa e in modo che risultino evidenti, debbono essere indicate:

1°le principali dimensioni planimetriche ed altrimetriche dei singoli piani, queste ultime riferite alla quota stradale nel centro del prospetto;

2°tutti i muri, anche di tramezzo, i camini, gli acquai, i cessi, serbatoi d'acqua, copertura di scala, abbaini ecc.

Allorchè i disegni presentati non conferissero elementi sufficienti intorno all'opera cui si riferiscono, il richiedente dovrà presentare gli schiarimenti e i disegni che gli saranno domandati, non escluse, eventualmente, le fotografie dei fabbricati fiancheggianti la progettata costruzione.

#### ART. 5

I disegni non sono necessari quando trattasi di piccoli lavori di riparazione, semprechè la domanda contenga un'esatta specificazione dei lavori che si vogliono intraprendere, ed anche quando trattasi di semplici rinnovazioni d'intonaci, stuccature e tinteggi; ma in quest'ultimo caso nella domanda dovrà essere indicata la tinta da usarsi, con diritto del Podestà, di suggerirne la modificazione, quando dal colore scelto possa riuscire deturpato l'ornato pubblico, ed offesa la vista, ed ingenerata oscurità.

ART. 6

Le domande riguardanti insegne, iscrizioni, cartelli, ecc., da esporsi al pubblico, dovranno essere corredate con un disegno recante in modo chiaro e preciso:

- a)-la dicitura e la disposizione delle linee;
  - b)-le dimensioni e le forme dei caratteri e dei contorni della cornice;
  - c)-le indicazioni relative alle tinte di fondo e a quelle dei caratteri, con la indicazione esatta del luogo ove si vogliono collocare.
- Qualora i disegni presentati non risultassero sufficienti, il richiedente dovrà dare tutti gli schiarimenti che saranno ritenuti necessari.

ART. 7

L'autorizzazione viene rilasciata dal Podestà, sentito il parere della Commissione edilizia Comunale.

ART. 8

La Commissione edilizia è composta:

- a)del Podestà, o di un solo delegato, che la convoca e la presiede;
- b)dell'Ufficiale Sanitario Comunale;
- c)dell'Ispettore locale dei Monumenti e Scavi;
- d)di quattro membri nominati dal Podestà, dei quali due su designazione dei Sindacati degli Ingegneri e degli Architetto;
- e)del Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale fungerà da Segretario della Commissione, con voto consultivo.

La Commissione dura in carica in quadriennio.

Per supplire alle vacanze <sup>durante</sup> il quadriennio, il Podestà provvede a surrogazioni, che avranno effetto sino alla ordinaria scadenza quadriennale della Commissione.

Son applicabili ai Membri della Commissione le disposizioni degli art. 270 e 279 della legge C.P. testo unico 3 Marzo 1934 n. 383.

ART. 9

La Commissione edilizia, si riunisce ordinariamente alla fine di ogni mese, e straordinariamente ogni volta che il Podestà reputi opportuno di convocarla. Le adunanze della Commissione avranno luogo nella Residenza Comunale. Per la validità delle adunanze occorre la maggioranza dei suoi Membri, ed in seconda convocazione basta l'intervento di soli tre membri uno dei quali elettivo, oltre il Segretario.

Devido la Commissione pronunziarsi su progetti compilati da uno dei suoi membri, questà dovrà astenersi non solo dal prendere parte alla votazione, ma assentarsi anche dalla sala delle discussioni, salvo, se richiesto, di fornire alla Commissione gli schiarimenti che fossero ritenuti necessari in ordine del progetto.

ART. 10

Le attribuzioni della Commissione edilizia sono puramente consultive, e consistono nell'esprimere il suo parere:

- a)su tutte le opere edilizie e sulle costruzioni, che in virtù dell'art. 1° del presente regolamento, sono soggette all'autorizzazione del Podestà;
- b)su tutti i lavori di iniziativa comunale e d'interesse pubblico, da farsi all'esterno delle vie, piazze, giardini e monumenti;

c) sui piani generali di sistemazione ed ampliamento della zona bitata e dei sobborghi.

La Commissione può inoltre suggerire tutti quei provvedimenti edilizi che interessano l'estetica e il decoro cittadino.

Per qualsiasi progetto concernente opere di qualche importanza, la Commissione potrà affidare ad uno dei suoi membri l'incarico speciale di esaminare e riferire in merito.

I pareri espressi e le modificazioni suggerite dalla Commissione dovranno farsi risultare nei verbali di seduta.

#### ART. 11

Il Podestà, dopo aver sentito il parere della Commissione, rilascia l'autorizzazione, indicando all'interessato in quali parti il progetto dovrà essere eventualmente modificato, per motivi di pubblico ornato, e perché in contrasto con le disposizioni vigenti in materia, prescrivendo altresì entro qual termine l'opera debba essere ultimata, e rammentando che i lavori debbono essere diretti da un professionista autorizzato, ai sensi delle relative disposizioni in vigore.

Una copia dei disegni, munita del visto di approvazione, viene consegnata al richiedente, insieme all'autorizzazione.

Qualora il Podestà non credesse di poter concedere l'autorizzazione in base al progetto presentato, verrà restituita all'interessato una copia dei disegni con l'indicazione dei motivi per il quale il progetto non venne approvato e la esecuzione di esso indiretta.

#### ART. 12

L'approvazione del progetto ed il rilascio dell'autorizzazione non implica alcuna responsabilità per il Comune, sia nei confronti del richiedente sia nei riguardi dei terzi.

Il Podestà può revocare l'autorizzazione anche durante il corso dei lavori, qualora dovesse risultare che all'approvazione del progetto ostavano le norme in vigore, quando fu concessa, nè l'interessato avrà diritto al risarcimento dei danni, o al rimborso di spese già effettuate, all'infuori di quelle riguardanti il pagamento d'imposte, o di tasse edilizie versate al Comune.

#### ART. 13

L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non limita in alcun modo le responsabilità dei proprietari, degli ingegneri o architetti, dei direttori ed esecutori dei lavori per atti od omissioni punite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

#### ART. 14

Qualora entro un anno dalla data dell'autorizzazione, non siano state iniziate le opere per le quali fu iniziata domanda, ovvero, se esse iniziate siano rimaste sospese per ugual periodo di tempo, l'autorizzazione stessa perde ogni validità. Può bensì prescriversi dal Podestà un termine più breve, qualora ragioni di transito, di decoro cittadino o di sicurezza pubblica, dovessero consigliarlo.

#### ART. 15

Una copia dei disegni, vidimati dal Podestà e muniti del bollo municipale, dovrà conservarsi permanentemente nel cantiere, dalla data d'inizio fino al termine dei lavori, e, nel caso di nuove costruzioni, sino al giorno in cui il fabbricato sia stato dichiarato abitale.

Tanto i disegni, quanto l'autorizzazione dovranno essere resi ostensibili ai Funzionari del Comune; incaricati di vigilare e controllare il regolare andamento dei lavori e la loro corrispondenza con i disegni e le prescrizioni dettate con l'atto di autorizzazione.

#### ART. 16

Tutte le aggiunte e le varianti che s'intendessero appostare ai disegni già approvati, dovranno essere denunziate per ottenere la prescritta autorizzazione, rimanendo il richiedente vincolato sino alla esecuzione dei lavori, in conformità ai disegni presentati e già muniti di visto, con le eventuali varianti suggerite dalla Commissione Edilizia.

Se i lavori iniziati, in base ad autorizzazione, non siano condotti secondo le norme del presente regolamento, il Podestà fatti eseguire gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione.

Contro l'ordinanza del Podestà, da notificarsi al proprietario nel domicilio eletto sulla domanda d'autorizzazione, è ammesso il ricorso al Prefetto, il quale decide con provvedimento definitivo.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

#### ART. 17

Qualora venissero iniziati i lavori senza la prescritta autorizzazione, ovvero fossero preseguiti quelli i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il Podestà ne ordina la demolizione a spese del contravventore, senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui all'art. 106 del testo unico della legge comunale provinciale, o di quelle maggiori sancite dalla legge 26/2/1928, n. 613.

L'ordinanza del Podestà ha carattere di provvedimento definitivo.

=====

### TITOLO II°

#### Norme speciali per le costruzioni e demolizioni

#### ART. 18

Ciunque voglia far costruire e demolire, totalmente o parzialmente, un fabbricato o muro, od eseguire altra opera che interessi il suolo pubblico, dovrà prima di iniziare i lavori, recingere il luogo destinato all'opera con un assito costruito su quella linea ed in quei modi che saranno concordati con l'autorità Comunale.

Le imposte delle aperture da praticarsi in questi recinti devono aprirsi all'interno e devono essere mantenute chiuse durante la sospensione dei lavori.

#### ART. 19

Per opere di poca entità, o da eseguirsi ai piani superiori di un fabbricato si potrà esonerare il proprietario della costruzione dell'assito, limitandosi ad imporre la collocazione di segnali che siano di sicuro avvertimento ai passanti.

Quando poi fosse per essere soverchi l'incaglio al pubblico transito l'Autorità Comunale darà le disposizioni opportune per la pubblica sicurezza, relativamente ai ponti di servizio, al deposito e maneggio dei materiali e a quant'altri reputi necessario.

#### ART. 20

Quando per ragioni del transito non sia permessa la costruzione dell'as-

sito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio non potrà essere costruito ad altezza minore di tre metri misurati dal suolo della parte inferiore dell'armatura del ponte e dovrà avere il piano costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante;

#### ART. 20

Le palcature, i ponti di servizio, le armature necessarie per la costruzione o riparazioni di edifici pubblici o privati, devono essere costruiti secondo le migliori regole dell'arte, della natura e specie del lavoro da eseguirsi, e tali da garantire le persone che devono praticarle,

#### ART. 22

Non si potrà iniziare la fondazione dei fronteggianti il suolo pubblico senza averne prima avvertita l'Autorità Comunale, affinché questa possa far verificare che con la nuova costruzione non s'invade il suolo pubblico. Trascorsi trenta giorni dall'avvenuta regolare notifica, senza che il Podestà abbia fatto provvedere alla detta verifica, l'interessato potrà dar principio ai lavori, salvo il rispetto del suolo pubblico e degli eventuali diritti dei terzi.

#### ART. 23

Qualora si costruisca a distanza dalla strada, lo spazio libero dovrà essere recinto con cancellata sopra lo zoccolo in muratura, oppure con muro di cinta decoratamente ornamentale.

Le stesse prescrizioni sono applicabili alle esistenti aree scoperte di proprietà privata, non soggette a servitù di pubblico transito, contigue a strade o a piazze pubbliche, tenuto conto di possibili sistemazioni stradali e dei bisogni della circolazione.

#### ART. 24

Chi intende fabbricare su aree non fronteggianti strade o piazze già aperte al pubblico passaggio, deve prima comprovare di aver stabilito col Comune gli accordi per un conveniente accesso al costruendo edificio da strada pubblica o da strada privata aperta al pubblico transito.

Saranno considerate tali condizioni, quando la costruzione ancorché non si trovi all'allineamento di una strada pubblica o privata, regolarmente aperta al pubblico passaggio.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle costruzioni esclusivamente destinate all'uso agricolo, o che si trovino oltre i limiti del piano regolatore.

././.

ART. 25

Sono vietate le costruzioni di edifici sul ciglio o al piede dei dirupi su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre che venga lasciata tra il ciglio o il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro.

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta, opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riperto recente, oppure sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale.

ART. 26

Le murature debbono eseguirsi secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nelle fondazioni dovranno essere sempre impiegate malte cementizie o idrauliche, e queste dovranno essere preferite anche nelle murature di elevazioni.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso di ciotoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari e da fasce continue di conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a centimetri dodici estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a metri uno e centimetri cinquanta.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistenti non risulti superiore ad un sesto del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti. Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, si deve tener conto, nei calcoli, anche dell'azione del vento.

ART. 27

Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali, ove non siano munite di robuste catene. I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. Le travi di ferro, nei solai a voltine o a tavelloni debbono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorati ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere rese solidali tra loro almeno ogni 2,50 metri in corrispondenza del muro comune di appoggio. In tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano ed al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di centimetri venti.

ART. 28

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al disotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno. Nelle strutture di cemento armato debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio vigenti al momento dell'inizio dei lavori. Per gli altri materiali da costruzione si osserveranno le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei Lavori Pubblici.

ART. 29

Sonò vietati i miglioramenti, i lavori di riparazione e di grande manutenzione di edifici non rispondenti per struttura, altezza o larghezza delle vie, alle prescrizioni del presente regolamento, salvo che trattasi di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica, archeologica. Come pure è fatto obbligo ai proprietari, giunto il momento di rimediare ai guasti del tempo, di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nel regolamento stesso.

ART. 30

Nella demolizione dei tetti che debbono essere ricomposti si userà l'avvertenza di posare i materiali in corrispondenza dei muri divisori interni, e non mai sui muri di facciata nè sopra il dorso dei travature di altri tetti.

ART. 31

Nella demolizione dei muri questo si farà a filare e a strato calando subito il materiale perchè le palcature non vengono eccessivamente gravate. I calcinacci e i frantumi dovranno essere trasportati al basso e non gettati dall'alto per evitare il polverio ed ogni pericolo riguardo ai passanti e agli operai addetti al lavoro.

ART. 32

Nella demolizione delle volte si avrà cura di armarle convenientemente in precedenza perchè non rovinino.

ART. 33

Le opere di costruzione o di restauro delle fronti dei fabbricati verso spazi pubblici, dovranno eseguirsi nel più breve tempo possibile. Nel caso di sospensione dei lavori, l'Autorità Comunale potrà ordinare lo sgombrò del suolo pubblico e che siano eseguiti quei lavori necessari a salvaguardare l'indennità delle persone, qualora l'esecuzione dell'opera sia giunto al punto di consentirla, che siano compiuti i lavori di finimento prescritti per tutti gli edifici, come intonacatura, tinteggiatura, apposizione di docce ecc...

ART. 34

Le escavazioni incassate oltre la profondità di due metri, dovranno essere provviste di sbadacchiature a regola d'arte, con tavole e puntelli orizzontali bene assicurati. Gli scavi e gli assiti lungo le strade dovranno essere ricoperti, e garantiti in sicuri ripari durante la notte, e provvisti di un numero di fanali o lanterne colorate, che servano ad illuminarli dal tramonto sino ad un'ora avanti la levata del sole.



### TITOLO III

#### NORME RELATIVE ALLE ALTEZZE E ALLE DISTANZE

##### ART. 35

L'altezza delle nuove costruzioni sul piano stradale non può superare la larghezza delle strade sulle quali esse fronteggiano aumentata di un quinto. Qualunque però sia l'ampiezza della strada, potrà essere sempre raggiunta l'altezza ~~di~~ di metri dieci, e non dovrà essere mai superata quella di metri venti. In via eccezionale, qualora condizioni speciali delle singole località lo consentano; possono essere autorizzate costruzioni di altezza inferiore a quelle corrispondenti alla larghezza delle strade. L'Autorità Comunale può inoltre prescrivere che venga raggiunta una determinata altezza, o la massima consentibile, qualora lo reputi conveniente nei riguardi dell'estetica e del decoro della località. Le suddette norme debbono essere osservate anche nel caso in cui si tratti di strade private, che abbiano una certa larghezza, o che formino la prosecuzione di vie pubbliche, ovvero che sino coordinate a queste.

##### ART. 36

La larghezza della via si determina colla media delle ~~max~~ misure prese sulle normali ai due estremi del prospetto del fabbricato, non tenendo conto della maggiore ampiezza eventuale dovuta all'incontro ~~dei~~ esse normali con le vie trasversali.

Se la costruzione viene autorizzata in ritiro rispetto all'allienamento stradale, alla larghezza delle strade viene aggiunta quella della zona di arretramento agli effetti della determinazione dell'altezza.

Oltre à altezza competente alla larghezza stradale può essere permesso, quando non ostinino ragioni di estetica, un piano in ritiro di altezza non superiore alla profondità del ritiro stesso l'altezza totale dello stabile non superi il limite massimo di metri trenta.

##### ART. 37

Se il proprietario di un'area o di un edificio ha costituito una servitù di non edificare per tutta la fronte dell'una o dell'altro, sopra una zona dell'area dal lato opposto della strada ed a confine con questa, può elevare la sua costruzione sino all'altezza permessa dalla sezione stradale aumentata dalla profondità ~~de~~ detta zona di servitù.

La servitù deve essere costituita in modo da non poter essere estinta, modificata senza l'assenso dell'Autorità Comunale.

##### ART. 38

L'altezza dei fabbricati viene misurata dal listello superiore della cornice di coronamento, o dalla linea di gronda del tetto. Non si computa nella misura il parapetto della terrazza per quella parte della sua altezza che non ~~non~~ superi l'aggetto della cornice di coronamento. Rimane proibito di usufruire comunque, del muro di parapetto come parete di ambiente quando ciò serva a dare al fabbricato altezza maggiore di quella che gli competerebbe in relazione della larghezza stradale.

ART. 39

Nel caso di strade in pendenza, l'altezza degli edifici viene misurata sulla verticale mediana e al prospetto, in modo però che l'elevazione del fabbricato non sorpassi, nel suo punto più alto, di metri 1,50 la altezza massima corrispondente alla larghezza stradale. Per gli edifici in angolo fra strade di larghezza diversa competente al prospetto posto sulla strada di maggiore larghezza, potrà concedersi anche per il prospetto secondario adiacente e prospiciente su di una strada di minor larghezza, per una estensione non superiore alla sezione stradale relativa.

ART. 40

Fermo restando l'obbligo di rispettare la proporzione con la larghezza della via prescritta dall'art.35, può essere consentito di superare la massima altezza di venti metri, quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) che trattisi di edifici di grandissima mole o di carattere commerciale nel qual caso l'Autorità Comunale può richiedere che i prospetti siano studiati con varietà tale da interrompere la continuità della linea di coronamento;
- b) che trattisi di edifici di carattere monumentale o situati in località speciali per condizioni altimetriche da valutarsi caso per caso;
- c) che la Commissione edilizia, tenuto conto delle caratteristiche della costruzione e della natura della località, riconosca che una maggiore altezza concorra a migliorare il decoro edilizio dell'ambiente circostante.

ART. 41

L'autorità comunale ha pure facoltà di consentire che venga sorpassata l'altezza competente alla sezione stradale, quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) che, pur mantenendo invariato il numero dei piani, che possono essere compresi nell'altezza competente alla sezione stradale, sia necessario superare tale altezza per dare un razionale ed armonico sviluppo a speciali motivi architettonici di prospetto; o quando comunque il ruderare l'altezza progettata alla misura regolamentare sia giudicato nocivo alla estetica ed alla architettura del prospetto; in tali casi, però, non potrà essere mai concesso di superare l'altezza regolamentare per più di un metro di altezza;
- b) che l'eccedenza della facciata, non mai superiore a quattro metri sia compensata con altrettante minore altezza nelle altre parti della stessa facciata ed il complesso delle fronti presenti un insieme soddisfacente dal punto di vista estetico;
- c) che nei fabbricati in angolo fra due strade sia necessario consentire per ragioni estetiche che il prospetto secondario raggiunge la stessa altezza del prospetto principale per un tratto superiore a quello normalmente consentito.

Tale autorizzazione dovrà però essere concessa con speciale motivazione a giudizio insindacabile del Podestà, il quale, inteso il parere della Commissione edilizia, potrà rifiutarla quando le condizioni particolari dell'abitato nelle località interessate siano tali da far temere danni per la pubblica igiene, o quando gravi considerazioni di altro genere consiglino il diniego.

#### ART. 42

Quando ricorrano ragioni speciali di decoro edilizio; o di tutela del panorama, può il Podestà imporre nella costruzione dei fabbricati, particolari sviluppi planimetrici od altimetrici, e richiedere che si raggiunge ovvero non si oltrepassi, una determinata altezza.

Per gli edifici in prossimità di monumenti soggetti alle disposizioni della legge 23 giugno 192 n.688, saranno, caso per caso, prescritte norme speciali di distanza e di altezza, sentito il parere della Commissione edilizia e della Soprintendenza ai Monumenti per il Lazio. Per le nuove costruzioni comprese nelle zone di Ariccia Nuova e suoi ulteriori sviluppi le costruzioni stesse non potranno sorgere che in ritiro dal ciglio stradale in misura non inferiore a metri cinque da esso.

Le norme stabilite dalle leggi e disposizioni per la tutela panoramica avranno pieno vigore in questo Comune e, pertanto, ogni costruzione nuova prima di essere sottoposta al parere della Commissione Edilizia dovrà aver riportato il nulla osta da parte della Soprintendenza ai Monumenti del Lazio alla quale sarà sottoposta altresì ogni iniziativa tendente alla rimozione di alberi o all'apertura di cave in zone comprese nella zona vincolata.

#### ART. 43

Chi intende costruire in ritiro rispetto all'allineamento stradale, sia per tutto il lato che per una parte, deve:

- a) mantenere il prospetto parallelo all'allineamento stesso, ovvero adottare altra disposizione planimetrica che risponda a criteri estetici nei riguardi della strada e della casa;
- b) provvedere alla decorsa sistemazione della zona di arretramento, nonchè a quella dei fianchi delle case che per l'arretramento, rimangono esposte alla pubblica via;
- c) sistemare a giardino, o pavimentare, l'area libera, provvedendo in seguito a mantenerla in decoroso stato.

ART. 44

Nel caso in cui sorga un fabbricato a confine di un'area libera, ~~per~~ il muro divisorio deve essere decorato con aggetti ricavati sull'area propria costruito, cioè in ritiro di quanto aggettano gli sporti ornamentali. Il Proprietario deve provvedere a che l'area residuale sia convenientemente sistemata, tanto col lasciare al proprietario limitrofo l'uso di quell'area residuale quanto costruendo sul confine, fino all'altezza di tre metri, un muro facente corpo con la fabbrica stessa.

TITOLO IV

NORME RIGUARDANTI L'INTERNO DELLE COSTRUZIONI

ART. 45

L'altezza di qualunque piano abitabile non può essere inferiore a metri 3,50 computati dal pavimento al piano del soffitto, ovvero all'intradosso della volta nella parte più saliente di essa in via eccezionale potrà consentirsi che una parte dei piani di un edificio abbia un'altezza non inferiore a metri 3.

ART. 46

I piani destinati ad uso abitazione debbono avere il pavimento più elevato dal suolo stradale di almeno cinquanta centimetri .

I piani terreni destinati ad uso bottega o laboratorio, non possono avere altezza minore di quattro metri.

ART. 47

I sottotetti abitabili debbono avere un'altezza media di metri tre, ed un'altezza non inferiore a metri due nel lato verso l'imposta del tetto. Il soffitto di tali sottotetti non deve essere sostituito dalle nude falde del tetto, ma deve essere provvisto di un controsoffitto. La camera d'aria così formata deve essere alta non meno di centimetri venticinque ed arieggiata a mezzo di sufficienti aperture difesa da reticolati. Per le coperture a terrazza la detta intercapedine deve essere almeno di trentacinque centimetri, salvo strutture speciali da approvarsi caso per caso dall'autorità comunale. Quando sono rivestite di asfalto, questo dovrà essere ricoperto con altro pavimento meno conduttore.

ART. 48

I cortili debbono essere costruiti in modo che:

- a) l'area risulti non inferiore ad un quinto della somma della superficie dei muri che la circondano, valutata senza detrazione dei vuoti e di finestre;
- b) ogni muro prospiciente su di essi abbia un'altezza non superiore al la normale media condotta fino al muro opposto, aumentata della metà;
- c) ogni finestra di vano di abitazione abbia una distanza libera avanti a sè non inferiore a metri quattro;.

ART. 49

Sarà permessa la costruzione di chiostrine purchè abbiano i seguenti requisiti:

- a) area libera non inferiore a un diciottesimo della somma delle superfici dei muri che la circondano;
- b) normale minima fra i muri opposti non inferiore a metri 2,50;
- c) comunicazione diretta della parte inferiore con vie e cortili principali in modo che si abbia una continua rinnovazione dell'aria e sia facilmente accessibile per la necessaria nettezza.

Le chiostrine possono essere utilizzate unicamente per dare luce ed aria a scale di servizio, latrine, stanze da bagno, corridoi, esclusi sempre gli ambienti abitabili e le cucine, le scale principali, le stalle i forni e le officine emananti esalazioni nocive.

ART. 50

Tutte le aree libere da costruzione nell'interno dei fabbricati, debbono essere pavimentate. Le aree e i cortili superiori a cento metri quadrati possono essere sistemati con aiuole e viale inghiaiato, eccettuate le parti confinanti con i muri dei fabbricati che debbono avere una zona pavimentata larga non meno di metri 1,50.

ART. 51

I cortili ed i locali interni scoperti debbono essere sistemati in modo che le acque di qualunque provenienza non vi ristagnino.

ART. 52

I sotterranei abitabili debbono trovarsi per almeno una metà della loro altezza elevati sul marciapiede o sul livello del cortile. Debbono essere circondati lungo i muri esterni da intercapedine fognate e ventilate larghe non meno di venticinque centimetri ed avere sotto il pavimento un vespario, anche esso ventilato e fognato, dell'altezza di trenta centimetri.

Nelle strade di larghezza inferiore a dieci metri non è ammesso il sotterraneo abitabile.

I sotterranei destinati ad uso di cucina, di lavatoi, i magazzini e simili debbono, almeno per una quarta parte della loro altezza, sporgere al di sopra del suolo circostante, e debbono essere ben ventilati ed illuminati direttamente.

I loro muri e pavimenti debbono essere difesi dall'umidità del sottosuolo mediante muri doppi od intercapedini ben fognate e ventilate.

Quando ciò risulti di difficile esecuzione deve darvisi almeno una doppia applicazione di asfalto o di cemento.

ART. 53

Non possono essere destinati ad abitazione permanente gli ambienti di volume inferiore a venticinque metri cubi.

././././././.

././././././?

./././././.

Quando per cattiva manutenzione di uno stabile, e comunque per fatto del proprietario di esso, rimanga deturpato l'aspetto dell'abitato, sarà dingiunt

- 14 -

#### ART. 54

Tutti gli ambienti destinati ad abitazione debbono avere almeno una finestra aperta all'aria libera e prospettante verso un conveniente spazio libero, si abbia ragione di ritenere immutabile. La superficie illuminante delle finestre deve essere non minore di un decimo della superficie della stanza, e vi è una sola finestra essa non può essere mai inferiore ad un metro quadrato. La detta proporzione di un decimo potrà essere ridotta al minimo di un quindicesimo quando le finestre abbiano innanzi a loro in ampio spazio libero, perchè aria e luce abbondanti. I corridoi debbono essere illuminati ed arieggiati direttamente mediante una finestra, quando abbiano lunghezza maggiore di otto metri.

#### ART. 55

Tutte le scale che servono a più di due piani, oltre il terreno, debbono essere ventilate ed illuminate mediante finestre aperte all'aria libera. Quelle che servono due soli piani superiori, possono essere illuminate da alto mediante apposito lucernario di superficie non minore della metà della superficie del vano, con sufficienti aperture per la ventilazione diretta all'esterno, di una superficie complessiva non minore di un sesto del vano terreno della scala. Il numero degli appartamenti servito da una scala deve essere limitato a seconda delle condizioni di aerazioni e di ampiezza della scala stessa non può essere superiore a quattro per piano. Non possono prendere luce dalle trombe della scala altri ambienti all'interno degli ingressi, corridoi, anditi ed altri passaggi.

#### ART. 56

Le norme relative alla provvista d'acqua per le abitazioni, agli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, e per lo scolo delle acque, nonché le cautele da usare nei riguardi dei locali addetti a stabilimenti industriali, scuderie, maccherie, osterie, alberghi, trattorie e simili, sono stabilite dal regolamento comunale di igiene.

### TITOLO V\*

#### NORME RIGUARDANTI L'ESTERNO DEI FABBRICATI

#### ART. 57

Le facciate e tutte le pareti dell'edificio, già esistente o di nuova costruzione, compresi i muri di cinta prospicienti le vie e gli spazi pubblici, comunque ~~immunitati~~ esposti alla pubblica vista, dovranno presentare sempre aspetto decoroso, essere intonate all'aspetto generale degli edifici cittadini e conservare, per quanto possibile, le vestigia esistenti del loro primitivo carattere architettonico. Per le facciate intonate o colorate si terrà conto dell'insieme architettonico, mantenendo uniformità di concetto anche quando l'edificio appartenga a diversi proprietari. Dovranno lasciarsi senza intonaco le costruzioni in laterizi, a cortina e quelle che per natura del materiale permetteranno di essere lasciate scoperte. Sono vietate le colorazioni alle pareti eseguite in pietra da taglio. Gli zoccoli ed i paramenti dei fabbricati saranno costruiti con pietra da taglio, con intonaco di cemento, con mattoni arrotati e stuccati a cemento per un'altezza non minore di ottanta centimetri.

ART. 58

Quando per cattiva manutenzione di uno stabile, e comunque per fatto del proprietario di esso, rimanga deturpato l'aspetto dell'abitato, sarà ingiunto al proprietario di uniformarsi al regolamento entro un dato termine. Allor quando poi il proprietario di un edificio voglia sopraelevare di un più piani, o voglia eseguire delle modificazioni nelle fronti visibili dei luoghi pubblici, sarà obbligato d'intonacare e ritingere, oltre i prospetti della parte sopraelevata o modificata anche quelli della restante parte, in modo che ne risulti un tutto uniforme.

ART. 59

Le acque dei tetti, balconie verande, pioventi verso il suolo pubblico in tutti i fabbricati che prospettano le strade e la piazze, debbono essere raccolte in appositi canali di gronda e condotte entro tubi verticali fino ad immettere nelle pubbliche fogne, ove esistono.

I tubi verticali collocati all'esterno dei muri dovranno essere di ghisa di ferro, colla estremità a gomito per altezza di almeno due metri sopra il piano stradale. I muri di cinta, se sprovvisti di gronda, avranno copertura piovante all'interno. Dove non esistono fogne, sarà tollerato lo scarico delle acque piovane a raso suolo, con l'avvertenza che sotto lo scarico ed a livello del suolo deve essere collocata una lastra di pietra di almeno centimetri trenta per quaranta.

ART. 60

I proprietari delle case sono obbligati a far riparare prontamente quelle gocce e quei tubi che lasciassero sgocciolare acque.

ART. 61

Rimane vietato di far sboccare all'esterno, attraverso serrande di porte e finestre, i condotti del fumo, delle stufe, caloriferi, forni ecc. che di regola, dovranno essere internati nei muri e fatti sboccare almeno di un'altezza di sessanta centimetri sopra il livello del tetto; ma il Podestà può, di volta in volta, e quando non ostino ragioni di decoro o di sicurezza pubblica, concedere speciali permessi determinando le singole modalità. Sono pure vietati all'esterno dei fabbricati, canali di latrine, di acqua ecc. che sporgono oltre la linea dei muri delle facciate esteriori degli edifici. Quelli costruiti in tal modo dovranno essere tolti quando così venga ordinato dal Podestà. I fumaioli, specialmente se sovrastanti il muro frontale, e quando sino visibili dal pubblico suolo, debbono avere aspetto decoroso ed essere convenientemente aggruppati.

ART. 62

Gli abbaini non debbono essere visibili dalla pubblica via.

ART. 63

Nelle strade che hanno una larghezza minore di quattro metri, non si potranno costruire balconi. Nelle strade che hanno una larghezza dai quattro metri ai sette metri, si potranno costruire balconi con sporgenza sino a ottanta centimetri, ed in quelle superiori ai sette metri con sporgenze fino ad un metro purchè siano situati ad un'altezza non inferiore a quattro metri misurati fr il suolo ed il punto più basso delle mensole.

°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=



ART. 64

Nei balconi siano essi prospicienti sul suolo pubblico o cui recinti o sui cortili, è vietato l'uso del legname.

I piani degli stessi dovranno essere di pietra o di ferro, oppure di volte in cemento, purchè queste siano portate nella parte inferiore in piano, in modo di simulare dei lastroni di pietra o di ferro.

I balconi sporgenti oltre i trenta centimetri dovranno essere sostenuti da mensole di ferro o di pietra, di solidità accertata. Tali mensole dovranno anche figurare nel caso che i balconi siano costruiti con travette a volt

ART. 65

Le decorazioni e gli infissi di qualsiasi genere, comprese le inferriate fino all'altezza di due metri dal suolo, non devono sporgere più di cinque centimetri dallo zoccolo, ma non più di dieci centimetri dal vivo del muro. Potranno essere permessi dall'Autorità Comunale maggiori sporti per gli edifici a carattere monumentale o di notevole pregio artistico.

ART. 66

Le tettoie e le pensiline al di sopra dell'ingresso degli edifici potranno essere permesse solo sulle piazze o nei punti in cui non siano d'intralcio alla circolazione dei veicoli, semprechè armonizzino con l'aspetto architettonico dell'edificio e della località.

Si eccettuano i teatri e gli edifici a carattere monumentale per i quali ciò si potrà permettere caso per caso, ed ove necessiti anche con minori ampiezze stradali.

ART. 67

Rimane assolutamente vietata la costruzione di latrine sporgenti dai muri visibili dalle pubbliche vie e dalle piazze.

ART. 68

Rimane pure vietata la costruzione di ~~strade~~ scale esterne ai fabbricati di gradini o sedili fissi, che si avanzino sul suolo pubblico.

ART. 69

Non è consentito di fronteggiare gli edifici con paracarri appoggiati ai muri ed isolati. Potranno soltanto permettersi sulle cantonate, purchè siano di altezza non maggiore di settanta centimetri o con lo sporto non maggiore di venticinque alla base.

==°==°==°==°==°==°==°==°==°==

././././././.

./././././.

)()()()()()()()()()

#### ART. 70

Le aperture per illuminare od aerare le cantine od i sotterranei prospicenti il suolo pubblico, devono essere aperte verticalmente nei muri, essendo stato di occupare con le medesime il suolo pubblico, e devono essere munite solide inferriate o di pietra forata.

Qualora fosse constatata l'impossibilità di aprire le finestre per i sotterranei nei muri dei fabbricati, se ne potrà permettere l'apertura orizzontale a livello del suolo, purchè vengano coperte con inferriate, le cui sbarresi trovino alla distanza massima di due centimetri, ovvero con piastrelle di vetro di spessore minimo di sedici millimetri. Sono assolutamente proibite le inferriate costituite da semplici regoli di legno.

#### ART. 71

Gli infissi delle porte che hanno accesso dal suolo pubblico, o aperto al pubblico, non dovranno mai aprirsi all'esterno. Così pure non dovranno girare all'esterno le chiusure di ogni genere per le finestre che trovansi alte dal suolo pubblico meno di due metri e cinquanta centimetri. Si fa eccezione per le porte delle uscite di sicurezza dei teatri che dovranno aprirsi sempre all'esterno, secondo le prescrizioni della legge P.S.

#### ART. 72

Tanto gli infissi quanto le costruzioni e sporgenze di cui ai precedenti articoli, dovranno essere tolti quando così venisse ordinato dalla Autorità Comunale, nel caso che rispondessero alle prescrizioni suaccennate.

### TITOLO VI

#### DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL DECORO DEI PROSPETTI EDILIZI

#### ART. 73

L'apposizioni di insegne, mostre, vetrine di botteghe e cartelli indicanti arti ed esercizi di arti, mestieri, professioni e industrie anche provvessori, di qualunque altro oggetto, che a qualsiasi scopo voglia esporsi o affigger all'esterno dei fabbricati, è subordinata al permesso dell'Autorità Comunale. La concessione può essere negata quando tenuto conto della natura del fabbricato, della forma delle mostre, insegne ecc. nonchè del materiale che si vuole impiegare e della tinteggiatura, vi ostino ragioni di pubblico decoro e di diligenza.

#### ART. 74

Rimane vietato di apporre fanali, bracciali, lanterne sporgenti, ad altezze minori di tre metri, misurati fra il suolo e il punto più basso di essi.

#### ART. 75

Le tende a movimento meccanico si stendono per il riparo del sole avanti le botteghe, non potranno sporgere nella pubblica via più di metri 1,50 e l'asta che le sorregge dovrà fissarsi orizzontalmente all'altezza di metri 2,30 dal suolo. Sono proibiti i fili metallici e i ferri per assicurare le tende allo stesso.

#### ART. 76

Le iscrizioni e le insegne sulle porte delle botteghe, siano dipinte che intagliate, ed ogni forma di pubblicità, dovranno essere decorose e convenienti.

ti e la loro sporgenza non potrà eccedere i cinquanta centimetri dal vivo muro sul quale vengono collocate.

ART. 77

Sono vietati gli infissi che ricoprono le parti orizzontali degli edifici.

ART. 78

Rimane vietato agli osti e agli spacciatori di vino di tener appesa la fra o la tavvoletta alla porta dei loro esercizi o ai muri vicini, ma dovranno fare invece uso dell'insegna con iscrizioni indicante la specie dell'esercizio. I fanali prescritti durante le ore notturne dalla vigente legge di P. dovranno essere decenti.

ART. 79

Sono vietate le iscrizioni e le insegne di esercizi già cessati, le quali dovranno essere rimosse entro quindici giorni dall'cessazione stessa.

ART. 80

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiederanno la temporanea rimozione di mostre, vetrine occupanti il suolo o lo spazio pubblico in forza di licenza municipale, i concessionari sono obbligati di eseguire la rimozione di mostre, vetrine occupanti il suolo pubblico in forza di licenza municipale, i concessionari sono obbligati a eseguire la rimozione e il ricollocamento in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte le loro spese, rischio e pericolo.

ART. 81

Rimane pure vietato di usare nei cartelli, nelle iscrizioni e nelle affissioni, termini buffoneschi, equivoci, o comunque offensivi della morale pubblica.

ART. 82

Le insegne, i cartelli, le iscrizioni e gli oggetti di ogni specie esposti senza autorizzazione del Podestà, ovvero senza l'osservanza scrupolosa delle norme contenute negli articoli precedenti, saranno rimossi d'ufficio, qualora i proprietari stessi, regolarmente diffidati, non vi provvedessero nel termine loro prefisso.

Uguale provvedimento verrà adottato nei riguardi delle mostre e vetrine che non siano state mantenute pulite o in buono stato di conservazione.

TITOLO VII

NORME RIGUARDANTI LE SERVITU' EDILIZIE E L'IGIENE

ART. 83

All'Amministrazione Comunale è riservata per ragioni di pubblico servizio la facoltà di applicare previo avviso agli interessati, alle fronti dei fabbricati e costruzioni di qualsiasi natura prospettanti le pubbliche vie o piazze, i numeri civici, i nomi delle piazze, delle vie e dei vicoli.

ART. 84

I privati sono tenuti a rispettare i numeri civici e le tabelle toponomastiche apposte dal Municipio, a non coprirle o nasconderle e a rimborsare al Comune la spesa del ripristino qualora siano state distrutte, coperte o danneggiate per fatto ad essi imputabile.

ART. 85

In caso di demolizione di fabbricati che non debbono più essere ricostruiti e nel caso di soppressioni di porte esterne, il proprietario dovrà riconsegnare o notificare al Comune il numero o i numeri che vengono soppressi.

ART. 86

I fabbricati di nuova costruzione, o che abbiano subito trasformazioni non possono essere occupati a scopo di abitazione, ovvero per l'esercizio di attività commerciali o industriali, se non sia stata concessa dall'Autorità Comunale la licenza di abitabilità. La licenza di abitabilità può essere concessa solo quando sia regolarmente constatata la scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e nel regolamento municipale d'igiene, ma comunque non prima che siano spirati sei mesi dalla copertura dell'edificio, nel qual computo i mesi di novembre sino a febbraio sono valutati ciascuno per metà, e quelli dal Giugno a Settembre per un mese e mezzo. Può concedersi in via eccezionale la licenza di abitabilità anche prima del termine indicato, quando trattasi di fabbricati molto aerati ed assolati, o di altezza limitata, o costruiti con muri sottili e prevalentemente in mattoni, o provvisti di regolare ed efficace impianto di riscaldamento, se nella costruzione furono introdotte varianti essenziali, in posizione alle prescrizioni fissate, non si darà corso alla licenza di abitabilità finchè non saranno rimossi gli inconvenienti constatati e la costruzione risponderà in ogni sua parte al progetto approvato ed alle disposizioni regolamentari.

ART. 87

La licenza di abitabilità viene rilasciata soltanto quando l'interno del fabbricato, per il quale fu concessa l'autorizzazione, sia riscontrato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo precedente. In casi eccezionali può concedersi la licenza di abitabilità per una parte del fabbricato, quando questa possieda tutti i requisiti prescritti e l'esecuzione dei lavori nella parte rimanente non renda antigienica la permanenza di persone nel fabbricato stesso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E PENALI

ART. 88

Il Podestà; qualora lo ritenga opportuno, e caso per caso, previo parere della Commissione Edilizia, ha facoltà di assegnare un congruo termine a ciascun proprietario per confermare gli edifici e le costruzioni in atto alle norme stabilite dal presente regolamento, limitamente alle più comuni opere di finimento, come intonaci ecc. le quali non costituiscono vere modificazioni allo stato di fatto preesistente all'entrata in vigore del regolamento stesso.

ART. 89

avventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono  
ri alle sanzioni previste dagli artt. 106 e seguenti della legge Co-  
e Provinciale testo unico 3 Marzo 1934 n. 383, e dalla legge 26 Feb-  
1928 n. 613.

ART. 90

Presente regolamento andrà in vigore il sedicesimo giorno dopo l'ultimo  
sua pubblicazione, da effettuarsi successivamente all'approvazione tuto-  
a, salva l'omologazione del competente Ministero.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario  
(F.to illegibile)

IL PODESTA'  
(Cav. Edmondo Petrucci)

)()()()()()()()()()

=°=°=°=°=°=°=°=°=

././././.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'albo  
Pretorio di questo Comune giorno di festa 14 gennaio 1940 XVIII  
nei modi e termini di legge senza reclami.

Ariccia 15 gennaio 1940 XVIII

IL SEGRETARIO  
(F.to illegibile)

enz.

La don  
gale e  
quale.

